



Tributo sui Servizi Indivisibili (T.A.S.I.) - 2019

Con la Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale - I.U.C. - che si compone di IMU-TASI e TARI. La TASI è un Tributo sui Servizi Indivisibili, è dovuta per tutti gli immobili esclusi i terreni agricoli ed è a carico sia del possessore che dell'utilizzatore; la base imponibile è la medesima dell'IMU.

L'aliquota T.A.S.I. è stata stabilita con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 26.02.2019 come segue:

ALIQUOTA

⇒ **1,5 ‰ - Aliquota base**

⇒ **1 ‰ - Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola**

Articolo 23 - SOGGETTI PASSIVI - TASI

...omissis

4. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. **L'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui sopra. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.**

PAGAMENTO

Modalità di pagamento:

TERMINI PER I VERSAMENTI 2019:

⇒ **ACCONTO entro il 17.06.2019**
(pari al 50% dell'imposta dovuta)
in quanto il 16.06.2019 cade di domenica

⇒ **SALDO entro il 16.12.2019**

⇒ **Importo minimo annuo € 10,00**

Arrotondamento all'euro per eccesso o per difetto, se l'imposta dovuta è superiore o inferiore a 49 centesimi.

MODELLO:

⇒ **modello F24** in qualsiasi banca e/o posta senza addebito di spesa utilizzando i codici:

- cod. Ente: **D674**
- cod. tributo T.A.S.I.:
3958 Abitazione principale e pertinenze
3959 Fabbricati rurali ad uso strumentale
3960 Aree fabbricabili
3961 Altri fabbricati

SPORTELLO IMU-TASI myBox

Accedendo al sito Internet del Comune di Fontanelle (www.comune.fontanelle.tv.it) e registrandosi allo Sportello Imu-Tasi myBox, sono disponibili i modelli f24 precompilati per il pagamento dell'imposta.

Aree Fabbricabili

I valori di riferimento delle aree fabbricabili ai sensi dell'art. 6 comma 6 del Regolamento per l'applicazione dell'I.M.U.-T.A.S.I., sono i seguenti (delibera G.C. n° 27 del 30.03.12 e delibera G.C. n° 50 del 03.11.2015)

Aree non urbanizzate
€ 40,00/mq

Aree urbanizzate
€ 60,00/mq

Aree Zud
€ 4,00/mq

Dichiarazione di variazione

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il **30 giugno dell'anno successivo** a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello messo a disposizione dal Comune. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

NOVITA' 2016 - L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) confermate per l'anno 2019

ESCLUSIONE ABITAZIONI PRICIPALI (proprietario e occupante)

ESCLUSIONE delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9).

RIDUZIONE BASE IMPONIBILE PER COMODATI D'USO (quota proprietario)

RIDUZIONE della base imponibile TASI nella misura del 50% per le unità immobiliari (ESCLUSE quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale.

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Ai sensi dell'art. 3, commi 48 e 51 della L. n. 662/1996 per determinare la base imponibile dell'I.M.U. è necessario:

- rivalutare le vigenti **rendite catastali** (anche quelle appena notificate) **del 5%** ed i **redditi dominicali del 25%**;
- **moltiplicare**, per i fabbricati, le rendite catastali rivalutate per i coefficiente riportati:

Molt.	Categoria	Molt.	Categoria	Molt.	Categoria	Molt.	Categoria	Molt.	Categoria
160	Cat. A (escluso A10); Cat. C02/C06/C07	140	Cat. B; Cat. C03/C04/C05	80	Cat. D05 / A10	65	Cat. D (escluso D05)	55	Cat. C01

Per ulteriori informazioni è possibile presentarsi o contattare l'Ufficio Tributi telefonicamente al numero 0422/809157, tramite fax 0422/809138 oppure e-mail: tributi@comune.fontanelle.tv.it.



Il Responsabile del Tributo
rag. Sandro GIACOMIN